




Città dell'Aquila
Prot n° 0031538 del 28/03/2018

INTERNA



Comune dell'Aquila

ORDINANZA N. 124 DEL 28/03/2018

ORDINANZA: Divieto di esposizione di frutta, erbaggi, legumi, generi alimentari e simili, al di fuori dei locali di vendita, sia sul suolo pubblico che privato o di uso pubblico o aperto al pubblico passaggio.

IL SINDACO

PREMESSO:

-che sono pervenute numerose segnalazioni, da parte dei cittadini, circa le modalità di conduzione di talune attività di commercializzazione di prodotti alimentari, in particolare ortofrutticoli;


-che le segnalazioni, in specie, riguardano l'esposizione al pubblico di merci deperibili all'esterno dei locali di vendita, circostanza questa che integra un evidente problema di conservazione della merce, che viene lasciata esposta alle diverse condizioni metereologiche e climatiche;

-che i prodotti destinati all'alimentazione posizionati all'esterno delle attività commerciali sono esposti al depositarsi di numerose sostanze nocive all'organismo umano in caso di ingestione, come polveri sottili, benzene, piombo, anidride solforosa, ecc..., specialmente se esposti nelle pertinenze stradali;

- che, altresì, tale modalità di esposizione della merce determina l'occupazione di suolo pubblico, con pregiudizio della circolazione sia pedonale che veicolare e compromissione delle condizioni igieniche degli spazi di pertinenza a causa del depositarsi di residui organici;

-che la L. 30 aprile 1962, n.283, recante normativa in tema di igiene della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, introduce – ferma restando la possibile concorrenza di diverse e più gravi fattispecie illecite – il reato di cui all'art.5, lett. b) L. cit., che ricorre, nella elaborazione della giurisprudenza e in particolar modo in numerose ed univoche sentenze della Corte di Cassazione, anche nei casi in cui gli esercizi commerciali esponano le cassette di frutta, erbaggi, legumi, generi alimentari e simili, al di fuori dei locali di vendita, sia sul suolo pubblico che privato o di uso pubblico o aperto al pubblico passaggio;

- che, in particolare, la messa in commercio della frutta (e non solo) all'aperto ed esposta agli agenti atmosferici ed agli inquinanti, quali gas di scarico degli autoveicoli, costituisce una violazione dell'obbligo di assicurare l'idonea conservazione delle sostanze alimentari e del precetto di trattare in modo adeguato i cibi destinati alla tavola del consumatore ed integra il reato di cui all'art. 5, lett. b. della legge 283/1962, sanzionato dal successivo art. 6, che prevede l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da €309,87 a €30.987,41 (Cassazione Penale, sez. III, sent. n.6108 del 10.02.2014)



Comune dell'Aquila

-che per l'affermazione della penale responsabilità del reato di cui sopra a carico dell' autore della condotta, da individuare nel titolare dell' attività commerciale e nel preposto all' attività, si ritiene sufficiente il diretto accertamento da parte della polizia giudiziaria, senza bisogno di analisi sui prodotti che attestino lo stato di cattiva conservazione;

RITENUTO:

-che la tutela dell'igiene pubblica ed il miglioramento della civile convivenza e della vivibilità della città rappresentano obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale e primario interesse dell' Autorità Sanitaria Locale;

-di dover attivare nel più breve tempo possibile, tutte le azioni necessarie a garantire la salvaguardia dell'igiene e della salubrità dei prodotti esposti in vendita, degli spazi pubblici e del decoro urbano nonché la libera circolazione nelle aree pubbliche, in particolare dei marciapiedi;

-quindi necessario, per le motivazioni di cui sopra, di dover fornire un chiaro indirizzo agli operatori commerciali in primo luogo, agli organi preposti alla tutela dell' igiene, ivi inclusi gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di cui all' art. 57 c.p.p. ed alla cittadinanza;

- di dover impartire, al contempo, direttive ai competenti Uffici Comunali ai fini della revoca delle concessioni di occupazione di suolo pubblico che fosse state rilasciate al precipuo scopo di esporre prodotti alimentari nei modi vietati suddetti;

- di dover richiamare le modalità con le quali è opportuno fronteggiare ogni abuso in materia;

VISTA:

-la Legge n.283/1962;

-l' art. 50 della Legge n.241/1990 e succ. mod.int.;


- l' art. 32 della L. 833/1978 e l' art. 117 del D. Lgs. 112/98;

- la L. n. 94 del 2009

AVVISA

Che ogni esposizione di prodotti alimentari con le modalità sopra indicate è da considerare quale fattispecie di reato ai sensi dell' art. 5, della L. 283/1962, salva la concorrenza di diverse e più gravi figure illecite.

Rammenta che è potestà degli ufficiali di polizia giudiziaria e, in primis degli operatori di Polizia Municipale – ai quali viene dato con il presente provvedimento un preciso e tassativo indirizzo -, procedere all' immediato sequestro delle merci così esposte, ai sensi dell' art. 354 c.p.p. ed allo scopo di far cessare la consumazione del reato.



Comune dell'Aquila

Demanda al Dirigente della Polizia Municipale per l' emanazione delle ordinanze di immediato sgombero e rilascio delle porzioni di suolo pubblico (per tale intendendosi ai sensi dell' art. 22 della L. 2248/1865, all. f, anche tutti gli spazi non idoneamente recintati posti all' interno dei centri abitati ed aperti al pubblico) occupate da qualsiasi deposito o ingombro di prodotti alimentari.

Di ogni attività sanzionatoria dovrà essere data tempestiva informazione a questa Autorità Amministrativa – Sportello Unificato delle Attività Produttive – ai fini dell' adozione delle opportune misure amministrative.

Il Dirigente

Avv. Domenico de Nardis

L'Assessore alle Attività Produttive

Avv. Alessandro Piccinini

IL SINDACO

Pierluigi Biondi